



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Contratti e Affari Generali
Settore Acquisti, Contratti e Patrimonio
Ufficio Acquisti e Contratti

CAPITOLATO SPECIALE

relativo all'affidamento del servizio a titolo non oneroso di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, c.d. "Brokeraggio assicurativo"

CIG: 97423021F1

Il R.U.P.
(Dott.ssa Luciana Rozzini)

Redatto dall'Ufficio Acquisti e Contratti
p.le Europa n. 1 – 34127 Trieste
mailto: gare.appalto@amm.units.it - ufficiogare@PEC.units.it

Sommario

Art. 1	Oggetto dell'affidamento	2
Art. 2	Prestazioni relative al servizio	2
Art. 3	Modalità di esecuzione delle prestazioni	3
Art. 4	Copertura assicurativa affidata al Broker	6
Art. 5	Decorrenza dell'affidamento - Durata dell'appalto - Opzioni	7
Art. 6	Valore dell'appalto - Corrispettivi	7
Art. 7	Pagamento dei premi assicurativi	8
Art. 8	Obblighi del Broker	8
Art. 9	Divieti	9
Art. 10	Competenze esclusive dell'Università	10
Art. 11	Organizzazione e Referenti del servizio	10
Art. 12	Direttore dell'esecuzione del contratto	11
Art. 13	Cessione e subappalto del contratto	11
Art. 14	Responsabilità del Broker	11
Art. 15	Garanzie provvisoria e definitiva	12
Art. 16	Polizza assicurativa di cui agli artt. 110 c.3 e 112 c.3 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.	12
Art. 17	Verifica di conformità delle prestazioni eseguite	12
Art. 18	Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Applicazione delle penali	12
Art. 19	Facoltà di recesso unilaterale	13
Art. 20	Risoluzione del contratto	13
Art. 21	Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi	14
Art. 22	Clausola di "pantouflage"	14
Art. 23	Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	14
Art. 24	Insussistenza di rischi interferenti	15
Art. 25	Effetti obbligatori del contratto	15
Art. 26	Privacy e riservatezza dati ed informazioni	15
Art. 27	Spese	15
Art. 28	Rinvio	15

Art. 1 Oggetto dell'affidamento

L'appalto ha per oggetto il servizio di "Brokeraggio assicurativo", consistente nell'attività di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa in relazione all'attività didattica, di ricerca e amministrativa dell'Università degli studi di Trieste (di seguito: "Università").

Il Broker affidatario/Appaltatore (di seguito: "Broker") dovrà prestare le attività oggetto dell'incarico in funzione delle tempistiche necessarie al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi definiti dall'Università e in accordo con quest'ultima.

Art. 2 Prestazioni relative al servizio

Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, comprende le seguenti attività, indicate in via principale e non esaustiva:

a) Analisi dei rischi e risk management:

Mappatura e schedatura del rischio, per filiere di attività e di polizze dell'Università, anche a seguito dell'analisi dei sinistri e del loro andamento.

La predetta attività, che in concreto si svolgerà sulla base della proposta contenuta nell'offerta tecnica così come accettata dall'Università, dovrà prevedere tra l'altro i seguenti adempimenti:

- analisi e valutazione, anche statistica, di ogni singola tipologia di rischio in capo all'Università;
- analisi e valutazione delle coperture esistenti con riferimento alla valutazione dell'efficacia ed economicità del programma assicurativo, in coerenza con le attività dell'Università e a tutela di quest'ultima, nel rispetto dell'ordinamento, anche alla luce di eventuali mutamenti del mercato o di novità normative e/o giurisprudenziali;
- studio e predisposizione di un progetto di risk management flessibile e di relativo risk assessment; il progetto dev'essere adeguato alle peculiarità dell'Università, con un processo sistematico di identificazione e analisi dei rischi tipici legati alle attività istituzionali, di didattica e di ricerca dell'Università, al patrimonio universitario, ai dipendenti e agli studenti e, in generale, a tutti gli elementi rilevanti. Esso deve prevedere soluzioni idonee in relazione ai rischi, secondo i vari aspetti assicurativi, gestionali e di spesa;
- verifica dell'adeguatezza in termini tecnici e giuridici delle coperture assicurative esistenti rispetto ai rischi censiti con l'individuazione di eventuali coperture utili e/o necessarie nonché dei presidi che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente dei costi assicurativi;
- analisi e valutazione delle esigenze assicurative espresse dall'Università che emergano in vigenza del contratto, al fine di proporre adeguate soluzioni e/o prodotti assicurativi;
- analisi e valutazione della sinistrosità dell'Università che focalizzi, durante tutta la durata del servizio, le caratteristiche specifiche di ogni esposizione di rischio;
- trasmissione tempestiva delle novità legislative o giurisprudenziali innovative di interesse che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo;

b) Analisi del mercato:

Attività consulenziale relativa alla raccolta di elementi utili a consentire all'Università di predisporre delle procedure di gara per l'affidamento di servizi assicurativi, sia in relazione alle polizze in scadenza sia a nuove tipologie di rischio.

Tale attività comporta i seguenti adempimenti:

- tempestiva trasmissione all'Università di informazioni dalle compagnie di assicurazione circa nuovi prodotti assicurativi;
- obbligo di fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sulle condizioni di solidità economica e di regolare adempimento degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie nazionali e internazionali, nonché sulle eventuali modifiche degli assetti societari.

c) Rapporto annuale – prevenzione e ottimizzazione del rischio:

Dato un piano assicurativo, elaborazione di un rapporto almeno annuale, salva la necessità di esaminare eventi eccezionali e non prevedibili, sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento.

Il rapporto annuale deve tradursi nella predisposizione di strumenti operativi e di adeguate proposte inerenti alla gestione dei rischi relativi al patrimonio e alle attività dell'Università.

Le attività suggerite devono essere esplicitate attraverso l'impostazione di un programma assicurativo organico e adeguato alle concrete esigenze dell'Università, ovvero attraverso la revisione, se necessario, del programma assicurativo in corso.

d) Attività di assistenza nella gestione delle polizze, dei sinistri e loro liquidazione:

- Supporto nella gestione ordinaria e specialistica di tutte le polizze, comprese quelle stipulate prima della data di inizio dell'affidamento dell'incarico del Broker, secondo le disposizioni impartite dall'Università, anche attraverso la redazione di pareri, studi e proposte;
- assistenza nella gestione dei sinistri e nella trattazione delle pratiche di sinistro;
- attività di impulso, sollecito e vigilanza nell'ambito della liquidazione dei sinistri da parte delle Compagnie assicuratrici;
- attività di interruzione della prescrizione di tutti i sinistri aperti tramite l'invio degli stessi alle Compagnie, nonché controllo, mediante monitoraggio con apposito e idoneo sistema, con notifica periodica all'Università a partire dalla data di avvio del servizio;
- raccolta dati e reportistica: raccolta dei dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi, con evidenza dei fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento e di miglioramento delle attività dell'Università, consentendo a quest'ultima il monitoraggio e presidio degli stessi.

e) Attività di consulenza e mediazione:

Consulenza e redazione di pareri in merito a problematiche e tematiche in materia assicurativa che l'Università riterrà, per il tramite del proprio Ufficio preposto alla gestione delle gare e dei contratti in materia assicurativa (d'ora in poi "Ufficio preposto"), di sottoporre al Broker nel corso del servizio.

Tale attività comporta i seguenti adempimenti:

- consulenza nell'elaborazione degli atti e dei capitolati necessari all'indizione di gare in materia assicurativa;
- aggiornamento periodico dell'Ufficio preposto in merito alle condizioni assicurative di cui devono essere in possesso gli appaltatori, con riferimento alle diverse tipologie di lavori, forniture o servizi, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle concrete condizioni di mercato;
- consulenza alle commissioni di gara e supporto nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi nell'ambito delle offerte tecniche presentate in sede di gara
- esecuzione di indagini di mercato per conto dell'Università, al fine di reperire sul mercato assicurativo prodotti idonei a soddisfare specifiche esigenze. Le indagini di mercato non saranno in alcun modo vincolanti per l'Università.

f) Portale per la gestione dei sinistri:

Gestione dei sinistri tramite un portale telematico, con accesso da parte dell'Università tramite un comune browser, che permetta da remoto ai funzionari dell'Università di inserire le denunce di sinistro, allegare documenti, nonché di monitorare ogni fase della gestione dei sinistri fino alla completa liquidazione degli stessi.

All'avvio del servizio, dovrà essere fornito un manuale di utilizzo del portale stesso.

g) Attività di formazione e aggiornamento gratuito del personale:

Effettuazione di un corso di formazione/aggiornamento del personale e predisposizione, a tal fine, di un piano formativo, da espletarsi mediante personale altamente qualificato.

Il piano formativo dovrà indicare modalità e tempistiche dell'erogazione delle lezioni, nonché l'eventuale disponibilità a mettere a disposizione percorsi formativi ad hoc su specifici argomenti in materia assicurativa attinenti alle attività dell'Università.

Tutti i costi organizzativi, logistici e del personale saranno a carico del Broker.

h) Stima valore a nuovo degli immobili da assicurare:

Aggiornamento periodico della stima del valore di ricostruzione a nuovo dei singoli immobili da assicurare, da effettuare a carico del Broker, direttamente o per il tramite di società altamente qualificata nel settore.

i) Servizi aggiuntivi:

Nell'offerta tecnica potranno essere inclusi eventuali servizi aggiuntivi, strettamente correlati all'oggetto dell'appalto, che non comportino costi aggiuntivi per l'Università.

Art. 3 Modalità di esecuzione delle prestazioni

a) Analisi dei rischi e risk management:

- L'intervento dovrà tradursi nella predisposizione di una relazione, che dia anche conto della congruità, efficacia ed efficienza del programma assicurativo già operativo;
- alla relazione dovrà essere allegato un progetto di ottimizzazione dei rischi che individui le soluzioni e gli interventi applicativi necessari, ovvero almeno auspicabili, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e della relativa copertura, evidenziando suggerimenti atti a eliminare o ridurre l'accadimento di sinistri, nonché limitare i danni nel caso in cui i sinistri si verificano in concreto;
- alla relazione possibilmente saranno allegati quadri sinottici, che offrano elementi operativi di comprensione; la relazione dovrà essere corredata, inoltre, da idonei chiarimenti volti a rendere pienamente intelligibili sia i dati contenuti sia la loro rilevanza per gli interessi dell'Università, in modo da offrire elementi operativi per la valutazione esaustiva ed obiettiva della relazione nel suo complesso;
- la relazione dovrà evidenziare la necessità del trasferimento mirato al mercato assicurativo dei rischi non eliminabili e per i quali si ritiene che l'autoassicurazione non sia conveniente oppure rischiosa;
- la relazione dovrà quindi prevedere un'articolata proposta per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle franchigie e degli scoperti a titolo di autoassicurazione, specie per quei rischi ad alta frequenza di accadimento e/o dal modesto impatto dannoso, mentre dovrà essere posta particolare attenzione ai rischi di tipo catastrofico, che dovranno essere adeguatamente evidenziati e assicurati con un congruo valore;
- particolare attenzione necessita anche l'esame del valore assicurato e della sinistrosità del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché dei beni museografici, bibliografici e delle opere d'arte.

b) Analisi del mercato:

L'attività di analisi del mercato dev'essere finalizzata allo svolgimento dell'attività di consulenza e di assistenza nell'ambito della redazione della documentazione di gara per l'affidamento di contratti assicurativi, come specificato nelle lettere seguenti.

c) Rapporto annuale – prevenzione e ottimizzazione del rischio:

- Le attività devono essere esplicitate attraverso una relazione, suddivisa per polizze e/o rischio, che dia conto della congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere;
- alla relazione deve essere allegato un progetto di ottimizzazione dei rischi che individui le soluzioni e gli interventi applicativi necessari, ovvero semplicemente auspicabili;
- alla relazione devono essere inoltre allegati documenti contenenti dati intellegibili e informazioni che offrano spunti operativi di rilevanza per gli interessi dell'Ateneo;
- il rapporto annuale e l'analisi dei rischi dovranno essere consegnati annualmente entro 45 giorni dalla disponibilità delle statistiche dei sinistri.

d) Attività di assistenza nella gestione delle polizze, dei sinistri e della loro liquidazione:

- Controllo sull'emissione delle polizze e delle appendici;
- segnalazione all'Ufficio preposto, con almeno 30 giorni di anticipo, delle scadenze del pagamento dei premi, dei conguagli e delle franchigie;
- segnalazione all'Ufficio preposto, con almeno 30 giorni di anticipo, degli adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasmissione dei dati ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio per le polizze che lo prevedono);
- segnalazione all'Ufficio preposto di eventuali problematiche emergenti e indicazione, non oltre 30 giorni da quando la problematica è emersa ovvero è stata evidenziata, delle possibili soluzioni;
- presa in carico di tutti i sinistri pregressi entro 30 giorni dall'avvio del servizio, acquisendo dal Broker uscente tutta la documentazione inerente agli stessi;
- monitoraggio sullo stato dei sinistri con assistenza eventuale nella fase di apertura e nella trattazione globale, coerentemente con ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile a una soddisfacente definizione da parte delle Compagnie assicuratrici;
- tempestiva consulenza e assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia che l'Università si trovi nella veste di danneggiato che di danneggiante, anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di decorrenza del contratto di brokeraggio di cui al presente capitolato;
- gestione degli atti finalizzati all'interruzione dei termini di prescrizione di tutti i sinistri, compresi quelli già denunciati in epoca precedente all'inizio del servizio in questione, tramite invio degli stessi alle Compagnie e relativa notifica all'Università;
- supporto giuridico e consulenza nel caso di eventuali contenziosi con le Compagnie assicuratrici;

- reportistica semestrale sui sinistri: il Broker, a partire dalla data di avvio del servizio, sarà tenuto a inviare all'Ufficio preposto una reportistica semestrale che contenga i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi. I report dovranno pervenire entro 10 giorni dalla scadenza del semestre o entro 10 giorni dall'eventuale ulteriore richiesta dell'Università. I report forniti dal Broker, corredati da valutazioni, commenti ed eventuali proposte sull'andamento dei sinistri, dovranno essere formulati in modo tale da agevolare l'Università nel monitoraggio dei sinistri con riguardo alle varie fasi e casistiche (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, ecc..). I report dovranno essere predisposti in maniera tale da consentire un'immediata comprensione dei dati forniti e da offrire elementi utili per le scelte dell'Università;
 - redazione, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto di brokeraggio, di una relazione che evidenzi, tra l'altro, le eventuali criticità riscontrate su singoli sinistri e, relativamente agli elementi principali del programma, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
- e) Attività di consulenza e mediazione:**
- Predisposizione e consegna all'Ufficio preposto dei documenti necessari, tra cui i capitolati d'appalto, per l'espletamento delle gare di appalto in materia assicurativa e delle procedure di selezione per l'affidamento di contratti assicurativi entro i termini di volta in volta concordati con l'Università e comunque non oltre 45 giorni dalla richiesta formale di quest'ultima, che diventeranno 30 giorni in caso di richieste urgenti;
 - nell'ambito della predisposizione della documentazione di gara, al Broker potrà essere richiesto un supporto con riferimento agli eventuali aggiornamenti dei valori da assicurare, alle condizioni generali dei contratti di assicurazione, alle clausole particolari, a eventuali estensioni di garanzie, nonché ai requisiti di cui devono essere in possesso le compagnie assicuratrici per poter partecipare alle gare, alla luce della normativa vigente e delle concrete condizioni di mercato;
 - predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta dell'Università. Il Broker dovrà fornire i richiesti pareri entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. I pareri che verranno forniti dovranno essere qualitativamente utili alla soluzione della questione posta dall'Università; non verranno considerati correttamente forniti quei pareri che si limitino a parafrasare il testo di polizza, senza una compiuta analisi del caso di specie. I pareri forniti dovranno essere sempre adeguatamente motivati tramite mirati riferimenti ai testi di polizza;
 - ove richiesto, supporto nell'individuazione, tra i prodotti presenti nel mercato assicurativo, di quelli più idonei a soddisfare specifiche esigenze dell'Università, senza che da ciò derivi alcun onere o vincolo per l'Università, fornendo proposte adeguate entro 45 giorni dalla richiesta, che diventeranno 30 nel caso di richieste urgenti;
 - vigilanza sul rispetto delle tempistiche richieste alle Compagnie assicuratrici in sede di gara dall'Università e attività di sollecito nel caso di ritardo.
- f) Portale per la gestione dei sinistri:**
- il Broker si impegna a mettere a disposizione dell'Università, entro 90 giorni dall'avvio del servizio, un portale internet idoneo a costituire una banca dati completa, contenente le informazioni significative di tutti i sinistri e di tutte le polizze in essere, alimentato e mantenuto dal Broker stesso;
 - il portale dovrà consentire all'Università, tra l'altro, la visualizzazione aggiornata dello stato di avanzamento dei singoli sinistri (dall'apertura fino alla liquidazione / rifiuto) e dei pagamenti (premi assicurativi e regolazioni premio);
 - il portale dovrà essere accessibile esclusivamente dal personale dell'Università designato attraverso l'utilizzo di credenziali riservate e dovrà essere di facile consultazione (es. attraverso l'utilizzo di filtri), nonché protetto da una password di accesso;
 - dovrà essere possibile l'esportazione di dati e la produzione di report di sintesi sia sul singolo sinistro che su dati aggregati;
 - il Broker dovrà indicare il referente all'interno della propria organizzazione per qualsiasi necessità di supporto o assistenza tecnica, nonché per malfunzionamenti dell'interfaccia web;
 - dovrà essere presente un sistema di back up dei dati e procedure di data recovery;
 - il Broker dovrà popolare il portale dei dati dei sinistri pendenti e dovrà via via tempestivamente implementare lo stesso con i dati relativi alle nuove eventuali polizze, nonché ai sinistri comunicati dall'Università;
 - sono interamente a carico del Broker i costi di realizzazione, manutenzione e aggiornamento del portale nonché i costi relativi all'accessibilità e fruibilità dello stesso quali a titolo indicativo e non esaustivo: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all'inserimento e alla verifica dei dati. La tenuta e l'aggiornamento del portale non esonerano in ogni caso il Broker dall'obbligo di fornire in altro formato digitale o cartaceo, se ritenuto necessario dall'Amministrazione, gli stessi dati indicati;
 - il portale dovrà rispettare tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali.

g) Attività di formazione e aggiornamento gratuito del personale:

- L'attività si svolgerà sulla base di quanto descritto nell'offerta tecnica così come accettata dall'Università;
- dovrà realizzarsi nel rispetto dei minimi prestazionali di tre eventi formativi annui, ciascuno almeno di 6 (sei) ore e di cui almeno uno dedicato a specifiche tematiche di risk management;
- l'offerta formativa dovrà tenere conto di due distinte platee di destinatari: il personale impiegato presso l'Ufficio preposto alla gestione delle gare e dei contratti in materia assicurativa (almeno due eventi formativi) e il restante personale dell'Università (almeno un evento formativo);
- l'offerta formativa rivolta al personale impiegato presso l'Ufficio preposto alla gestione delle gare e dei contratti in materia assicurativa dovrà riguardare anche l'uso del portale di cui alla lettera precedente nonché tematiche relative al risk management;
- il piano di formazione annuale dovrà essere presentato all'Ufficio entro i primi 30 giorni di ciascun anno di vigenza del contratto e potrà essere soggetto a modifiche, preventivamente concordate con l'Università, sulla base di specifiche esigenze di quest'ultima.

h) Stima valore a nuovo degli immobili da assicurare:

- L'aggiornamento dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla richiesta o comunque entro il diverso termine concordato con l'Università, al fine di consentire il regolare svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione delle compagnie di assicurazione e la corretta valorizzazione dei beni nelle polizze.

i) Servizi aggiuntivi:

- Eventuali altri servizi, offerti dal Broker in sede di gara, devono essere prestati nei termini accettati dall'Università. Tali servizi non devono comportare oneri per l'Università e devono essere strettamente correlati alle attività istituzionali e alle esigenze dell'Università.

Nel caso in cui si verificano ritardi nella consegna degli atti predisposti dal Broker, è facoltà dell'Università applicare le disposizioni di cui al successivo art. 18.

L'Università si impegna a mettere tempestivamente a disposizione del Broker, ove in possesso, tutta la documentazione necessaria all'espletamento dei suddetti adempimenti.

Tutte le comunicazioni tra l'Università e il Broker riguardanti la gestione di tutti gli adempimenti previsti e necessari per lo svolgimento del servizio dovranno avvenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure, qualora concordato, mediante raccomandata.

Art. 4 Copertura assicurativa affidata al Broker

Le polizze attualmente in vigore sono le seguenti:

POLIZZA	DECORRENZA	SCADENZA	PREMI LORDI ANNUI E REGOLAZIONE 2021	PROVVIGIONE ATTUALE BROKER
RCA/ARD	1.1.2023	annuale	3.006,70 Euro Importo non soggetto a regolazione per il 2021	3%
RCT/O	1.1.2023	30.06.2023	36.750,00 Euro Regolazione: 5.710,24 Euro	6%
RCP	1.1.2023	31.12.2024 con facoltà di rinnovo per altri 2 anni + 1 anno proroga tecnica	17.400,00 Euro Regolazione: 2.176,34 Euro	6%
ALL RISK	1.1.2023	30.06.2023	100.988,46 Euro Regolazione: 3.647,75 Euro	6%
INFORTUNI STUDENTI	1.1.2023	31.12.2024 con facoltà di rinnovo per	21.700 Euro	6%

		altri 2 anni + 1 anno proroga tecnica	Regolazione: 6.282,15 Euro	
INFORTUNI DIPENDENTI MISSIONE	1.1.2023	31.12.2024 con facoltà di rinnovo per altri 2 anni + 1 anno proroga tecnica	5.900 Euro Regolazione (cifra influenzata dalla pandemia):	6%
KASKO DIP MISSIONE	1.1.2023	31.12.2024 con facoltà di rinnovo per altri 2 anni + 1 anno proroga tecnica	12.600 Euro	3%
ALL RISK OPERE ARTE	1.1.2023	31.12.2024	1.960,78 Euro Importo non soggetto a regolazione per il 2021	6%
INFORTUNI ADESIONE	1.1.2023	31.12.23	4.000 Euro Importo base + n. adesioni	6%

I dati relativi alle polizze in vigore vengono forniti al fine di informare adeguatamente i concorrenti circa le attuali condizioni contrattuali in relazione ai rischi garantiti. Tali dati non vincolano in alcun modo l'Università a stipulare per il futuro le stesse polizze alle medesime condizioni.

Resta inteso che qualora l'Università stabilisca di interrompere o non rinnovare la prosecuzione della copertura di uno o più rischi sopra indicati, il Broker non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Durante il periodo di vigenza contrattuale del servizio di brokeraggio, l'Università potrà concedere al Broker l'intermediazione di ulteriori polizze, secondo le condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato.

L'eventuale affidamento di ulteriori polizze costituisce giudizio insindacabile dell'Università e, pertanto, il Broker non potrà formulare eccezione alcuna sulla volontà dell'Università di non avvalersi delle prestazioni del Broker per la stipula di predette polizze anche in relazione ad eventuali servizi già resi.

Art. 5 Decorrenza dell'affidamento - Durata dell'appalto - Opzioni

L'affidamento avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto di appalto avrà durata di cinque anni e sei mesi, a decorrere indicativamente dal 1/07/2023 al 31/12/2028.

L'Università si riserva di proporre l'eventuale esecuzione immediata delle prestazioni dedotte dal presente Capitolato, nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza naturale del contratto prevista dal comma 2 del presente articolo, l'Università potrà chiedere una proroga tecnica, per una durata massima di sei mesi, necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il nuovo contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per l'Università.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.lgs. 7/09/2005 n. 209.

Art. 6 Valore dell'appalto - Corrispettivi

L'importo a base di appalto, calcolato ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'appalto (quali cauzione definitiva, procedura applicabile, CIG, ecc.) per l'intera durata contrattuale, esclusa la proroga tecnica, è stato stimato presuntivamente pari a Euro 147.000,00, al netto di imposte e tasse.

L'importo è costituito dalla stima del valore totale delle provvigioni destinate al Broker, in virtù del valore percentuale sull'ammontare del premio assicurativo e su una stima annua presunta e non garantita a partire dalle ultime regolazioni contabilizzate riferite al 2021. Si tiene conto in tale stima sia delle percentuali di provvigione effettivamente in essere che di quelle fissate per le nuove polizze, così come di seguito specificato.

Per tutte le polizze in essere, il compenso del Broker è fissato secondo quanto già previsto dai contratti assicurativi e riportato nella tabella di cui all'art. 3.

Per tutte le nuove polizze, il compenso del Broker è fissato alle seguenti percentuali sui premi imponibili:

- 5% per polizze tipo RCA/ARD e polizze tipo Kasko per dipendenti in missione
- 10% per tutte le altre polizze.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione per i quali il Broker abbia prestato la propria attività, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza dello stesso.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporterà a carico dell'Università alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro. Nessun compenso potrà essere richiesto dal Broker nemmeno nel caso in cui l'Università decida di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o nel caso in cui le relative gare d'appalto non abbiano esito positivo.

Il Broker non potrà richiedere la modifica delle percentuali di provvigione offerte per tutta la durata del contratto.

All'atto del passaggio dell'incarico da un Broker ad un altro, al Broker cessante competono, salvo diverso accordo tra le parti:

- 1 le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- 2 le provvigioni maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;

Le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati spetteranno al Broker entrante a far data dal 1/7/2023.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizio unitario e non frazionabile riguardante la gestione dell'intero programma assicurativo dell'Ateneo.

Il servizio di brokeraggio assicurativo è attualmente affidato, fino alla scadenza, alla società GBSapri Spa, con sede legale a Roma in via Nomentana n. 183 – tel.: 06-45761 – Info@gbsapri.it – PEC: gbsapri@legalmail.it

Art. 7 Pagamento dei premi assicurativi

Il Broker dovrà trasmettere all'Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

Nell'ambito della gestione delle polizze, salvo diversa indicazione dell'Università, quest'ultima provvederà al pagamento dei premi (franchigie e conguagli compresi) relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla stipula del contratto, per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Università, nei termini e con le modalità convenuti con la Compagnia stessa al fine di garantire l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Università.

Il Broker provvederà alla rendicontazione dei pagamenti secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori.

Il Broker, contestualmente ai versamenti di cui sopra, si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker, con valuta per il beneficiario entro il termine contrattualmente previsto con le compagnie assicuratrici, sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per l'Università stessa.

Non sono imputabili all'Università gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie assicuratrici. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 8 Obblighi del Broker

Il Broker dovrà osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 5 maggio 2005, n. 209, e s.m.i., per l'esercizio dell'attività di consulenza e mediazione assicurativa.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico alle condizioni contenute nel contratto, nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste che l'Università stessa fornirà.

Il Broker dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell'offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dell'Università, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato; l'Università potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri a carico dell'Università.

Il Broker ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 7 del presente articolo. È fatto obbligo al Broker di garantire che il personale addetto all'esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio secondo quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

Il Broker deve garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università.

Il Broker, in quanto unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio, deve predisporre tutte le misure idonee al raggiungimento di tale scopo, cosicché il servizio venga svolto con la massima diligenza e a regola d'arte.

Il Broker deve svolgere il servizio nell'interesse esclusivo dell'Università, mantenendo a tal fine, nel fornire suggerimenti ed elementi di valutazione in sede di predisposizione degli atti relativi a procedimenti per l'espletamento di gare d'appalto, un atteggiamento di obiettività e d'indipendenza.

Il Broker si obbliga a garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Il Broker si obbliga inoltre:

- a) dopo la scadenza del presente contratto, a trasmettere senza ritardo al nuovo Broker a cui sarà affidato analogo servizio tutta la documentazione in suo possesso riguardante la gestione del servizio espletata per l'Università;
- b) a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, senza che sia necessario l'intervento dell'Università e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.
Il Broker si impegna pertanto a tenere indenne l'Università da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico del Broker cessante;
- c) ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Università;
- d) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- e) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni;
- f) fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano il Broker anche nel caso in cui quest'ultimo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto;
- g) a comunicare all'Università ogni variazione della propria sede e/o ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza legale della stessa.

Art. 9 Divieti

Il Broker affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici universitari né potrà impegnare in alcun modo l'Università, se non preventivamente ed espressamente autorizzato.

Salvo espressa autorizzazione, il Broker non potrà sottoscrivere documenti contrattuali in nome e per conto dell'Università, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa.

In caso di inosservanza di tale divieto, quanto posto in essere dal Broker non potrà essere in ogni caso attribuito all'Università.

Art. 10 Competenze esclusive dell'Università

Resta di esclusiva competenza dell'Università:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker e, quindi, anche la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- b) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Università;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, e alla formulazione di qualsiasi operazione modificativa degli obblighi contrattuali assunti con le compagnie assicuratrici.

Art. 11 Organizzazione e Referenti del servizio

Per l'espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso della durata del servizio medesimo. Il servizio dev'essere in ogni caso garantito nei giorni lavorativi dalle 9.00 alle 18.00.

Per la regolare esecuzione, l'aggiudicatario, all'avvio del servizio, deve nominare un Referente del servizio ("Referente Principale"), perfettamente a conoscenza della lingua italiana, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale incaricato della gestione del servizio.

Il Referente Principale dovrà possedere adeguata esperienza professionale nonché essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Dlg n. 209/2005.

Il Referente Principale dovrà essere un dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo, e dovrà aver gestito direttamente almeno 2 progetti di risk assessment, salvo offerta migliorativa. Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare all'Università i dati e i contatti del suddetto Referente.

Il Referente Principale avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato d'appalto e sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate. L'Università, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio e al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente. Il Referente - in appositi incontri fissati anche su richiesta dell'Università - dovrà relazionare il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione e/o il Direttore dell'Esecuzione individuati nel contratto, sull'andamento delle singole attività e, in caso di problematiche, collaborerà ai fini della risoluzione delle stesse.

Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente Principale e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'aggiudicatario.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente Principale sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

In caso di temporaneo impedimento del Referente Principale, nell'arco dell'intera durata contrattuale, l'aggiudicatario dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità, corrispondenti almeno ai requisiti minimi previsti dal presente capitolato.

Per adempiere alle prestazioni oggetto del servizio, il Broker deve inoltre avvalersi di personale, convenientemente esperto e formato, nonché perfettamente a conoscenza della lingua italiana, operante sotto la responsabilità esclusiva della sua impresa e nel rispetto della normativa sui rapporti di lavoro, a qualunque titolo in essere tra l'impresa e il personale di cui si avvale. Il Broker dovrà costituire, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del servizio composto da personale di elevata professionalità e capacità tecnica.

Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Referente Principale.

Dovrà essere inoltre presente la figura del Referente Operativo, che dovrà essere un collaboratore o dipendente del Broker, diverso dal Referente Principale di cui sopra, con almeno 2 anni di esperienza nel settore assicurativo, salvo offerta migliorativa.

Il Referente Operativo dovrà garantire la tempestiva risposta alle richieste dell'Università in ordine alla gestione del singolo sinistro o in ordine gli aspetti amministrativo-contabili delle polizze.

L'Università rimane estranea a ogni rapporto tra il Broker e il suo personale.

Le prestazioni da erogare saranno svincolate da qualsiasi causa di assenza dal servizio del personale del Broker (ferie, maternità, infortunio, malattia ecc.). Il Broker dovrà provvedere a sostituire le unità mancanti con personale proprio in possesso di identiche competenze professionali.

Il Broker, ai fini della continuità del servizio, è tenuto a mantenere in servizio il personale dedicato, limitando al massimo il "turn over", e deve inoltre garantire che le risorse dedicate al servizio osservino gli obblighi di riservatezza.

Art. 12 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Università provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione (c.d.: D.E.C.), di cui all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al Broker prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 13 Cessione e subappalto del contratto

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte del Broker di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Si richiama l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.

Art. 14 Responsabilità del Broker

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

Il Broker dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al contratto, al presente Capitolato, al Disciplinare di gara e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite/presentate, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare.

Il Broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, o omissioni del Broker e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili al Broker, come evidenziato al comma che precede.

A tale scopo il Broker affidatario deve possedere una polizza assicurativa stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., il cui ammontare di copertura non deve essere inferiore a quello indicato al successivo Art. 16.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'16 è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi con il massimale previsto, il contratto si risolverà di diritto secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi della quale sia venuta a conoscenza.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

Art. 15 Garanzie provvisoria e definitiva

Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 1, c.4, della l. [120/2020](#), non è richiesta la garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Prima della stipula del contratto, il Broker deve presentare una garanzia definitiva (c.d. anche: "cauzione definitiva") a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio; l'importo della garanzia sarà pari al 10% del valore dell'appalto.

La garanzia definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

La garanzia dev'essere emessa rispettando tutti i requisiti richiesti ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze ([d.m. 19/1/2018 n. 31](#)).

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 Polizza assicurativa di cui agli artt. 110 c.3 e 112 c.3 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.

Il Broker dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Università; quest'ultima avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

A tal proposito il Broker deve possedere, per tutta la durata del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali stipulata secondo le modalità indicate agli artt. 110, c.3, e 112, c.3, del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore ad € 5.000.000,00. (cinquemilioni/00).

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università. Qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica in nessun caso il diritto al risarcimento dei danni.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da parte dell'Università, unitamente alla quietanza del pagamento del premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa formulata secondo le prescrizioni del presente capitolato è condizione essenziale per la stipula del contratto d'appalto.

Art. 17 Verifica di conformità delle prestazioni eseguite

Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, da parte del Responsabile unico del procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione, oppure anche da soggetti scelti all'esterno dell'Ateneo. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in apposito verbale finale.

La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa entro quattro mesi dalla data d'ultimazione del servizio. Qualora vengano riscontrati degli inadempimenti nell'esecuzione del servizio, tale termine è sospeso per il periodo intercorrente tra la segnalazione dell'inadempimento e la sua rimozione con esito soddisfacente.

In caso di verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo, il Broker deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto delle caratteristiche del servizio previste dal contratto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione.

Art. 18 Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali - Applicazione delle penali

Nel caso in cui sia rilevata una violazione degli obblighi contrattuali, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo P.E.C., oppure raccomandata con ricevuta di ritorno, una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando al Broker un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se il Broker non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università, il Broker può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, l'Università, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento del Broker, applicherà le penali sotto indicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, quali ad esempio:

1. in caso di gravi violazioni, sospensione immediata del servizio al Broker, ex art. 107 del D.Lgs. 50/2016, e affidamento anche provvisorio ad altra Impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva;
2. risoluzione espressa del contratto.

Per ogni ritardo contestato e non giustificato adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Ai fini del presente articolo, per "ammontare netto contrattuale" s'intende l'importo a base di gara.

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione del servizio, sarà applicata una penale variabile a seconda della gravità del caso, calcolata da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza che l'Università potrà quantificare ed applicare a suo insindacabile giudizio.

L'eventuale applicazione delle penali non esime il Broker dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovute a cattiva qualità dei servizi erogati e non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le penali saranno applicate mediante prelievo a valere sulla garanzia definitiva; in tale ultimo caso il Broker è tenuto a ripristinare la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare cumulativo delle penali raggiunga la soglia del 10% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto nei confronti del Broker inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, nonché ad escutere la cauzione definitiva e a richiedere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché di ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal Broker, l'Università potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando al Broker le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per l'Università di costituire in mora il Broker.

Art. 19 Facoltà di recesso unilaterale

Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

Art. 20 Risoluzione del contratto

Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere il contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- frode nell'esecuzione del servizio.

L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 18, nei seguenti casi:

- in caso di mancato rispetto delle scadenze temporali fissate nel Contratto e nel Capitolato
 - in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio ivi compresa la cessazione iscrizione al registro unico degli intermediari, ex art.109 DLg. 209/05, o qualora l'aggiudicatario, pur essendovi iscritto, operi in violazione delle disposizioni del Dlg 209/2005 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento dei danni;
 - qualora il Broker non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa richiesta di cui all'art. 16;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento dell'Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - nei casi di violazione delle disposizioni in materia di subappalto e cessione del contratto previste dal capitolato e dal disciplinare della presente gara;
 - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penali previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Art. 21 Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi

La risoluzione del contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker. Qualora il contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione dei compensi al Broker.

Il Broker, nel caso in cui venga risolto il presente rapporto, dovrà rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Art. 22 Clausola di "pantouflage"

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del [D.Lgs. n. 165/2001](#), il Broker dovrà dichiarare di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'Impresa concessionaria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Università ed inoltre che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti a qualsiasi titolo nella procedura selettiva in oggetto.

Art. 23 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice etico e di comportamento dell'Università, emanato con il decreto rettorale del 4 maggio 2021, n. 473 e pubblicato il 4 maggio 2021 nell'Albo Ufficiale di Ateneo, per quanto compatibili, vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Art. 24 Insussistenza di rischi interferenti

In fase di analisi preventiva dei rischi relativi alla selezione in oggetto, l'importo degli oneri per la sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze, ex. D.Lgs 81/2008 e s.m.i., fra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività oggetto del presente Capitolato per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

Resta comunque onere di ciascun Operatore Economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 25 Effetti obbligatori del contratto

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Università solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia.

Art. 26 Privacy e riservatezza dati ed informazioni

Il Broker si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

Il Broker ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dal Broker esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Broker deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
2. non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
3. adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 27 Spese

Il contratto non è soggetto a registrazione e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26/4/1986, n. 131.

Sono a carico del Broker le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 28 Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alla documentazione di gara, al Codice dei contratti pubblici, al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., al codice civile ed alle altre norme applicabili in materia.